

CONVENZIONE PER IL CORSO DI LAUREA  
PROFESSIONALIZZANTE IN  
"Ingegneria Industriale di Prodotto e di Processo"  
L-P03 PROFESSIONI TECNICHE INDUSTRIALI E  
DELL'INFORMAZIONE  
TRA  
L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA  
E  
L'ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI  
DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

L'Università degli Studi di Brescia (di seguito Università), rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Maurizio Tira, nato a Cremona il 9 luglio 1961, domiciliato per la carica in Brescia, Piazza Mercato 15, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto dal Senato Accademico nell'adunanza del 14 dicembre 2020

E

L'Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Brescia (di seguito Ordine) Codice Fiscale n° 80050620170 e Codice iPA "cpipr\_bs", rappresentato dal Presidente, per. ind. Maurizio Segreto, nato a Milano (MI) il 29/07/1966, domiciliato per la carica presso la sua sede in via Oberdan 7 - 25128 Brescia, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto

VISTI

- l'art. 8, comma 2, del D.M. n. 987/2016 così come modificato all'Art. 1 lettere b) e c) del D.M. 935/2017;
- il D.M. 12/12/2016 n. 987, concernente "*Autovalutazione. Valutazione, Accredimento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio*", con il quale, in attuazione del D.M. 635 dell'08/08/2016

concernente le Linee generali di indirizzo della programmazione delle Università 2016-2018 e gli indicatori per la valutazione periodica, sono stati definiti i requisiti per l'accreditamento dei Corsi di studio e delle sedi;

- il Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 22 ottobre 2004, n. 270, di modifica al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, prevede nell'ambito del sistema dei crediti formativi all'art. 10 comma 5 lettera d) attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al Decreto del Ministero del lavoro 25 marzo 1998, n. 142 recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
- Il D.G.R. n. 7763 del 17/01/2018 - “Indirizzi regionali in materia di tirocini “- ed il decreto attuativo D.D.S. n. 6286 del 07/05/2018 che regolamentano i tirocini;
- Il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 7 gennaio 2019, n. 6 recante modifiche al DM 12 dicembre 2016 n. 987 e ss.mm.ii. in materia di autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari;
- Il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca DM 446 del 12/8/2020 che disciplina i corsi di laurea sperimentali ad orientamento professionale il cui progetto formativo è sviluppato mediante convenzioni con imprese qualificate, ovvero loro associazioni, collegi, o ordini professionali;
- La Legge 26 maggio 2016, n. 89 per l’accesso alla libera professione regolamentata di Perito Industriale dove è necessario il possesso di un diploma di laurea triennale, unitamente al un tirocinio di sei mesi, svolto durante il corso di studi, tramite convenzioni stipulate tra le Università e gli Ordini (art. 6 D.P.R. n. 328/01). In data 12 aprile 2018, il Ministero dell’Istruzione, università e ricerca e quello della Giustizia hanno sottoscritto la convenzione quadro “Tirocinio svolto in concomitanza con il percorso formativo per l'accesso all'esame di Stato per l'esercizio della professione di Perito Industriale Laureato”;

#### CONSIDERATO

- il numero rilevante di studenti previsti per le attività di tirocinio suddette, la durata delle attività e la necessità di collocazione con cadenza annuale presso studi professionali, aziende e strutture pubbliche;
- la necessità di garantire qualità nell'attività formativa di tirocinio;
- le attività di coordinamento e monitoraggio effettuate dagli ordini o collegi sugli studi professionali

presenti nel territorio;

- l'opportunità di stipulare una convenzione per svolgere tali attività in modo efficace, e coordinato;

#### PREMESSO CHE

- al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza e la sperimentazione di un ambito professionale ed in particolare per il perseguimento degli obiettivi formativi indicati nei Progetti formativi individuali ai sensi dell'art. 4.2 della D.G.R. 17/01/2018 n.7763;
- il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale (DIMI) dell'Università, con delibera assunta nella seduta del 27/10/2020, ha proposto l'istituzione, a decorrere dall'anno accademico 2021/2022, del corso di laurea professionalizzante in "Ingegneria Industriale di Prodotto e di Processo", Classe L-P03 "Professioni tecniche industriali e dell'informazione";
- L'Università e l'Ordine intendono dettagliare la collaborazione in partenariato, nell'ambito delle proprie finalità e competenze istituzionali, per la realizzazione e lo sviluppo delle attività relative alla realizzazione di percorsi di laurea professionalizzanti destinati a diplomati quinquennali

#### CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

##### *Art. 1 - Premesse*

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

##### *Art. 2 – Oggetto e finalità*

La presente Convenzione disciplina la collaborazione nella costruzione e gestione di un percorso formativo universitario adeguato alle esigenze della figura professionale di tecnico laureato e aderente alle necessità del mercato del lavoro, e definito in relazione a professioni comunque disciplinate a livello nazionale, a partire da quelle ordinistiche, fatti salvi i vincoli normativi stabiliti dalla legislazione vigente e dal MIUR.

Tali corsi prevedono una programmazione degli accessi entro un limite massimo di 50 studenti e la presenza di un numero adeguato di tutori delle aziende, imprese, associazioni o ordini professionali coinvolti nel processo formativo

In particolare, in riferimento alla progettazione di percorsi di formazione universitaria per la professione di tecnico laureato al fine di rispondere all'esigenza stabilita dalle rinnovate normative europee (sistema EQF, VI livello) e nazionali, le parti si impegnano a costruire un'offerta formativa più aderente alle necessità del mercato, anche attraverso la sperimentazione di corsi di laurea ad

orientamento professionale, fatti salvi i vincoli normativi stabiliti dalla legislazione vigente e dal MIUR.

*Art 3 - Istituzione e attivazione del Corso di Laurea Professionalizzante.*

Ai sensi del richiamato DM 446 del 12/8/2020, l'Università intende procedere all'istituzione, a partire dall'anno accademico 2021/2022, di un nuovo corso di laurea ad orientamento professionale nell'ambito della Classe L-P03 "Professioni tecniche industriali e dell'informazione", denominato "Ingegneria Industriale di Prodotto e di Processo" e caratterizzato da un percorso formativo direttamente riconducibile alle esigenze del mercato del lavoro.

Il corso di laurea, erogato esclusivamente in modalità convenzionale, prevede un percorso formativo teorico, di laboratorio ed applicato in stretta collaborazione con il mondo del lavoro e definito in relazione a professioni comunque disciplinate a livello nazionale, a partire da quelle ordinistiche, e caratterizzato da due tirocini curriculari per almeno 48 (quarantotto) CFU (crediti formativi universitari) complessivi che si svilupperanno nell'arco di un intero anno accademico.

I corsi di studio della Classe L-P03, rivolti alla preparazione per l'accesso a una specifica sezione dell'Ordine professionale dei Periti Industriali Laureati, devono assegnare almeno 12 CFU a un ambito caratterizzante coerente con tale sezione. Inoltre, tali corsi devono prevedere almeno 24 CFU di attività laboratoriali correlate alle tematiche dell'ambito e che concorrano al raggiungimento dei corrispondenti obiettivi formativi.

L'effettiva attivazione del corso di laurea denominato "Ingegneria Industriale di Prodotto e di Processo" resta tuttavia subordinata all'ottenimento dell'accreditamento da parte del MIUR (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca).

Con successivi protocolli attuativi si provvederà a definire i contenuti e le modalità di svolgimento dei tirocini, nonché le modalità operative per consentire la realizzazione congiunta di altre attività formative (seminari, laboratori, visite tecniche, viaggi di studio, etc.) che potranno rendersi necessarie ai fini di una maggiore professionalizzazione del corso di laurea.

*Art. 4 - Obblighi dell'Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Brescia.*

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 l'Ordine si impegna a contribuire all'attività di collocamento degli studenti iscritti al corso professionalizzante in "Ingegneria Industriale di Prodotto e di Processo" istituito dall'Università. Tali studenti svolgeranno attività di tirocinio presso studi professionali, aziende, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, od ordini o collegi professionali, di cui all'articolo 10, comma 5, lettera e) del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.

270, nel seguito indicati come "soggetto ospitante", con il quale verrà stipulata una Convenzione di tirocinio.

Con riferimento all'attivazione del corso di laurea ad orientamento professionale, di cui al precedente articolo, nel dare atto di avere espresso parere favorevole - nell'ambito della consultazione delle organizzazioni rappresentative del mondo delle professioni - all'attuazione del percorso formativo previsto per il suddetto corso, l'Ordine si impegna a:

- Collaborare in tutte le iniziative di sostegno per la promozione del corso di laurea in interesse;
- Collaborare nella predisposizione e svolgimento delle varie iniziative informative, di supporto e di orientamento per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado, promuovendo il corso di laurea in oggetto che in uscita dai corsi universitari finalizzati all'accesso alla professione di Perito Industriale;
- Prestare l'assistenza nell'individuazione dei percorsi di studio universitari, per quanto attiene all'iscrizione alle lauree triennali abilitanti per la professione di Perito Industriale Laureato e all'esercizio delle conseguenti opzioni accademiche legate alla scelta da parte dello studente dell'indirizzo, del curriculum, degli insegnamenti non vincolati e delle restanti attività formative professionalizzanti interne ed esterne all'Ateneo, comprese quelle organizzate in collaborazione e accreditate dall'Ordine dei Periti Industriali;
- Realizzare e condividere, avvalendosi anche delle proprie piattaforme web e delle nuove tecnologie comunicative, materiali informativi, iniziative divulgative, attività di supporto e di orientamento per gli studenti e i Periti Industriali sui comuni percorsi formativi e professionali;
- Assicurare, anche con il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati (CNPI), la collocazione di studenti iscritti al corso professionalizzante in "Ingegneria Industriale di Prodotto e di Processo", istituito dall'Università in Classe L-P03 "Professioni tecniche industriali e dell'informazione", per la realizzazione del tirocinio curriculare di almeno 48 (quarantotto) CFU, attraverso soggetti ospitanti di provata qualificazione e nel rispetto dei regolamenti e delle procedure vigenti presso l'Università e l'Ordine.

#### *Art. 5 Il tirocinio formativo curricolare*

Ai sensi dell'art. 1 della D.G.R. 17/01/2018 n.7763 gli studenti svolgeranno attività di tirocinio presso un soggetto ospitante su proposta dell'Università, per il conseguimento degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso stesso, previsti nei relativi piani di studio e realizzati nell'ambito della durata complessiva del percorso.

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 1 della D.G.R. 17/01/2018 n.7763 non costituisce rapporto di lavoro.

Il tirocinio, svolto in concomitanza con il percorso formativo, ha carattere professionalizzante ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Perito Industriale Laureato. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento sarà seguita e verificata da un tutore designato dall'Università in veste di responsabile didattico - organizzativo, e da un responsabile del soggetto ospitante indicato dall'Ordine.

Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante viene predisposto un progetto formativo e di orientamento secondo il modello dell'Allegato B2 del **DDS 6286 07/05/2018** contenente:

- Anagrafica del tirocinante e tipologia del corso di studi;
- Anagrafica soggetto promotore e del tutor universitario
- Anagrafica del soggetto ospitante e del tutor aziendale
- Gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza presso il soggetto ospitante;
- Le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) e gli studi professionali od ordini o collegi professionali, di cui all'articolo 10, comma 5, lettera e) del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 presso cui si svolge il tirocinio;
- Gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio presso il soggetto ospitante;
- Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- Rispettare il Codice Etico del soggetto ospitante.

Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, chiari comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante come stabilito dalla normativa vigente, questi potrà, previa informazione al tutore universitario, sospendere ed eventualmente interrompere lo svolgimento del tirocinio.

Nel caso di risoluzione anticipata dell'attività di tirocinio da parte del tirocinante, il tirocinante stesso è tenuto a darne comunicazione scritta tramite comunicazione A/R (o tramite posta elettronica certificata) all'Università, all'Ordine ed al soggetto ospitante, con un congruo preavviso.

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso Decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", l'Università e il soggetto ospitante si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente.

#### *Art. 6 Il soggetto ospitante*

Al soggetto ospitante ricadono gli obblighi di cui all'art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI) laddove previsti.

Il soggetto ospitante è inoltre responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011. Ai sensi del citato Accordo il soggetto ospitante si impegna a somministrare ai tirocinanti una formazione specifica conforme ai rischi a cui i tirocinanti saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento all'Ordine e all'Università.

Il soggetto ospitante si impegna a comunicare all'Università e all'Ordine l'eventuale instaurazione di un successivo rapporto di lavoro con il tirocinante.

A conclusione di ogni esperienza di tirocinio il soggetto ospitante si impegna a compilare il Questionario di Valutazione fornito dall'Università ed a firmare il Registro presenze del tirocinante che attesta l'attività e le ore svolte.

#### *Art. 7 - Obblighi dell'Università degli Studi di Brescia*

L'Università assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. L'Università è garante della "formazione generale" sulla sicurezza art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso l'erogazione agli aspiranti tirocinanti della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio l'Università si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta).

L'Università collabora all'azione di monitoraggio dei tirocini secondo le modalità previste dalla normativa regionale e si impegna a far pervenire alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione copia della convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

#### *Art. 8 - Comitato di Coordinamento*

Allo scopo di coordinare le attività congiunte, finalizzate alla realizzazione del Corso di laurea professionalizzante in " Ingegneria Industriale di Prodotto e di Processo " è istituito un Comitato di Coordinamento, composto da n. 4 rappresentanti dell'Università, n. 1 rappresentante dell'Ordine. Il Comitato di Coordinamento elegge al suo interno un Coordinatore del Comitato stesso. Il Comitato di Coordinamento si riunisce almeno una volta ogni sei mesi e ogni qualvolta il Coordinatore lo ritenga opportuno; inoltre, deve essere convocato, entro il termine di quindici giorni, qualora ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei suoi membri.

Il Comitato di Coordinamento si occupa del supporto e del monitoraggio delle attività oggetto della collaborazione, anche per quanto attiene alle questioni relative al presente protocollo sui percorsi formativi universitari-professionali, segnalando eventuali criticità da superare o migliorie da apportare, anche mediante la stipula di ulteriori accordi.

#### *Art. 9 - Durata*

La durata della presente convenzione è fissata in cinque anni accademici a decorrere dall'anno accademico 2021/2022, fatta salva la facoltà di recesso da esercitarsi mediante pec all'indirizzo ammcentr@cert.unibs.it, con preavviso di almeno 180 giorni dall'inizio dell'anno accademico.

#### *Art. 10 - Spese*

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo ai sensi della Tabella articolo 16 di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, che sarà assolta virtualmente a cura dell'Università, giusta autorizzazione ministeriale prot. n. 3237 del 12.01.2017. La stessa sarà registrata in caso d'uso a cura e spese della parte interessata.

#### *Art. 11 - Controversie*

Le parti si impegnano a definire in via amichevole qualsiasi controversia che dovesse sorgere in sede di interpretazione o di esecuzione della presente convenzione.

Per l'Ordine dei Periti Industriali e dei Periti  
Industriali Laureati della Provincia di Brescia  
Il Presidente  
per. ind. Maurizio Segreto

Per l'Università degli Studi di Brescia  
Il Rettore  
Prof. Maurizio Tira

[firmato digitalmente](#)